

della provincia di Frosinone al Consiglio per le decisioni di sua competenza e perché, in caso di accoglimento, voglia determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle prospettate nella relazione di massima, per operazioni del genere, e cioè:

a) ammortamento delle tre quote di biennalità dei suddetti due mutui coi relativi interessi contrattuali in anni 5, od al massimo, ove la provincia lo richieda, nello stesso periodo della residua durata dei mutui stessi;

b) garanzia mediante vincolo della sovrimposta fondiaria provinciale disponibile;

c) tasso d'interesse del 6%

d) diritto di commissione dell'1% una volta tanto sul complessivo debito da ammortizzare e diritto di esame.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere la suddetta richiesta.

2. Prolungamento del periodo di ammortamento del mutuo a suo tempo concesso al Comune di Città di Castello.

Il Direttore generale riferisce che in confer-